



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
LEGA NAZIONALE DILETTANTI  
Comitato Regionale  
PIEMONTE VALLE D'AOSTA  
[piemontevda.lnd.it](http://piemontevda.lnd.it)



COMUNICATO UFFICIALE N. 74

DATA PUBBLICAZIONE 8/4/2024

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

## 1. RISULTATI

- **Delibera Giudice Sportivo**

### CAMPIONATO UNDER 19 FEMMINILE

GARE DEL 6/04/2024

GIRONE A - 8 Giornata - R	
ASTI	- ALESSANDRIA

## 2. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Laudi Chiara Francesca Maria, coadiuvato dai sostituti Avv. Armando Francia, Marco Bertuzzi, Franco Corbo, Marco Maria Schiavone, Nadia Di Brita e Nicola Princi assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Pannace Francesco, nella riunione del 8 Aprile 2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

### CAMPIONATO UNDER 19 FEMMINILE

GARE DEL 6/4/2024

- **Gara ASTI - ALESSANDRIA**

Il Giudice Sportivo Territoriale

- visto il preannuncio di ricorso presentato dalla A.S.D. ASTI avverso la regolarità della partita disputata contro la A.C.F. ALESSANDRIA, disputata in data 6/04/2024, valida per il Campionato Regionale Under 19 Calcio Femminile, Girone A, s.s. 2023/2024, per un asserito errore tecnico dell'arbitro;

- rilevato che a detto preannuncio non ha fatto seguito la presentazione di formale ricorso;
- evidenziata in ogni caso l'irregolarità nonché la tardività del preannuncio in esame (nonché di un eventuale ricorso della A.S.D. ASTI che dovesse *medio tempore* essere presentato), in quanto lo stesso non è stato trasmesso alla controparte ed è stato unicamente depositato presso gli Uffici del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta con PEC inviata alle ore 23:28:59 del 7/04/2024, e quindi in violazione del procedimento e dei termini abbreviati di cui al C.U. LND n. 269 del 2/02/2024, secondo cui il preannuncio di ricorso deve essere depositato presso gli Uffici del Giudice Sportivo e trasmesso alla Società avversaria entro le ore 11:00 del giorno successivo alla gara, ed il reclamo depositato e trasmesso entro le ore 15:00 del giorno successivo alla gara;

DELIBERA

- di dichiarare la tardività e la improcedibilità del preannuncio di ricorso depositato dalla A.S.D. ASTI per le ragioni esposte in parte motiva, omologando il risultato raggiunto in campo:

ASTI – ALESSANDRIA      3 – 6

- di addebitare sul conto della Società ricorrente l'importo del contributo per il reclamo.

Il Giudice Sportivo Territoriale  
(Avv. Laudi Chiara Francesca Maria)

**Publicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 8 Aprile 2024**

Il Segretario  
(Roberto Scrofani)

Il Presidente  
(Mauro Foschia)